



Città di Seregno
Provincia di Monza e Brianza

Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza Giardini Pubblici.

Capitolato speciale d'appalto

Il progettista
Ing. F. Greco

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.lgs 7/3/2005 n. 82, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Indice

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1	Oggetto dell'appalto.....
Art. 2	Ammontare dell'appalto.....
Art. 3	Procedura e criterio di aggiudicazione, modalità di stipulazione del contratto
Art. 4	Categoria opere.....

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5	
Art. 6	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....
Art. 7	Documenti che fanno parte del contratto
Art. 8	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
Art. 9	Fallimento dell'appaltatore
Art. 10	Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....
Art. 11	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Art. 12	Convenzioni europee in materia di valuta e termini

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13	Consegna e inizio dei lavori.....
Art. 14	Termini per l'ultimazione dei lavori
Art. 15	Proroghe e sospensioni.....
Art. 16	Penali.....
Art. 17	Cronoprogramma.....
Art. 18	Inderogabilità dei termini di esecuzione.....

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19	Anticipazione
Art. 20	Pagamenti in acconto.....
Art. 21	Pagamenti a saldo
Art. 22	Cessione del contratto e cessione dei crediti.....

CAPO 5 - GARANZIE

Art. 23	Garanzia provvisoria e garanzia definitiva
Art. 24	Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 25	Variazione dei lavori.....
Art. 26	Qualificazione del personale
Art. 27	Prescrizioni tecniche.....

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 28	Norme di sicurezza generali
Art. 29	Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 30	Piano di sicurezza
Art. 31	Piano operativo di sicurezza
Art. 32	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 33	Subappalto
Art. 34	Responsabilità in materia di subappalto.....

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, RISOLUZIONE CONTRATTO

Art. 35	Accordo bonario e transazione.....
Art. 36	Definizione delle controversie

Art. 37 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Art. 38 Risoluzione del contratto

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 39 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 40 Collaudo.....
Art. 41 Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 42 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
Art. 43 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....
Art. 44 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
Art. 45 Custodia del cantiere.....
Art. 46 Spese contrattuali, imposte, tasse

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il Comune di Seregno intende procedere tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge con L. 11 settembre 2020 n. 120, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, c. 3 dello stesso Decreto-legge, mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza, all'affidamento dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza giardini pubblici", consistente nella messa in sicurezza alberature esistenti nei giardini individuati dagli elaborati di progetto, nuova posa elementi arborei, posa di arredi a favore della socializzazione e rivisitazione giardino via delle Grigne.

CPV: 03452000-3 (prodotti vivaistici) **77342000-9** (potatura siepi) **77341000-2** (potatura di alberi), **34928400-2** (arredo urbano);

CATEGORIA OS24 (Classifica I)

Le attività dell'appalto sono le seguenti:

- Abbattimenti di esemplari malati o morti;
- Potature di contenimento/alleggerimento esemplari a chioma espansa e piramidale;
- Fornitura e posa elementi di arredo;
- Nuove piantumazioni;
- Abbattimento barriere architettoniche;

L'onere della Pubblica Discarica, relativamente alle risulite di tutti i tipi di interventi compresi nell'appalto, è ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la riqualificazione e utilizzo in sicurezza dei giardini individuati dagli elaborati di progetto, attraverso la nuova posa di elementi di arredo e nuove piantumazioni nel territorio del Comune di Seregno come di seguito specificato.

L'intervento è così individuato:

- a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: "Riqualificazione e messa in sicurezza giardini pubblici stagione 2021";
- b) gli interventi consistono in: Abbattimento di esemplari arborei malati o morti, Potatura di contenimento/alleggerimento esemplari a chioma espansa e piramidale, forniture di arredi e nuove piantumazioni ad integrazione degli spazi liberi, rimodellazione dell'area di via delle Grigne;
- c) ubicazione: giardini e parchi individuati nella planimetria e nel Computo metrico di progetto nel territorio del Comune di Seregno.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto si tratta di lavorazioni di tipo omogeneo e di ambiti di intervento circoscritti. La suddivisione in lotti, inoltre, non risulta funzionale per una puntuale verifica della regola d'arte da parte dell'ufficio di direzione lavori.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile

Gli ambiti di intervento delle lavorazioni sono individuati nell'allegato grafico e nella documentazione d'appalto. Le quantità riportate nel computo metrico sono da intendersi puramente indicative.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è pari a **€. 201.416,05** (duecentounomilaquattrecentosedici/05) I.V.A. ai sensi di legge esclusa, di cui **1.304,73** (milletrecentoquattro/73), I.V.A. ai sensi di legge esclusa, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice dei contratti, i costi della manodopera ammontano a **€. 90.229,85** (novantamiladuecentoventinove/85).

Art. 3 - Procedura e criterio di aggiudicazione, modalità di stipulazione del contratto

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge con L. 11 settembre 2020 n. 120, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, c. 3 dello stesso Decreto-legge, mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza.

Ai sensi dell'art. 1 c. 3 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge con L. 11 settembre 2020 n. 120, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La procedura verrà condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti.

Nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, NON potranno essere ammessi alla procedura di gara gli operatori economici che sono stati invitati alla procedura di affidamento precedente per analogo settore merceologico (Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio stradale e arboreo - opere a verde, C.I.G. 844690702C).

Le imprese concorrenti non devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta

1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
2. divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
4. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

E' richiesta l'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura o nei registri delle commissioni provinciali, competenti per territorio, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del Codice.

E' richiesto il possesso di regolare attestazione, rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella categoria prevalente e classifica adeguata ai lavori da assumere: OS24 "Verde e arredo urbano" - classifica I.

La comprova del requisito è fornita mediante attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che la stazione appaltante verificherà d'ufficio.

Il contratto è stipulato interamente a misura.

La stipulazione del contratto è comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Art. 4 - Categoria opere

Ai sensi dell' art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all'allegato "A" allo stesso, i lavori sono classificati nella CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE "OS24: Verde e Arredo urbano nella classifica I.

CPV: 77341000-2 (potatura di alberi), **CPV: 03452000-3** (prodotti vivaistici) **77342000-9** (potatura siepi), **34928400-2** (arredo urbano)

Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la riqualificazione del verde urbano" e nella classifica I.

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (sì/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara		
						Prevalente o scorporabile	% Max Subappaltabile fermo restando il rispetto dei limiti di legge (*)	Avvalimento
Riqualificazioni aree verdi	OS24	I	NO	€. 201.416,05	100,00%	PREVALENTE	50%	SI
Totale				€. 201.416,05	100,00%			

(*) Ai sensi Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 e s.m.i. "fino al 31 ottobre 2021, viene consentito il ricorso al subappalto fino al 50 per cento dell'importo complessivo del contratto", l'eventuale subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Contratto

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (bolli, tassa di registrazione, diritti di segreteria ecc..) se dovute nonché le tasse e le imposte che risulteranno dovute nel corso del rapporto contrattuale, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni

legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione quanto previsto dall'articolo 48 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore, direttore di cantiere

1. La direzione del cantiere è assunta dal **Direttore Tecnico** dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
Il Direttore Tecnico dovrà possedere specifica professionalità, in particolare è richiesta la Laurea in Scienze Agrarie o Forestali, o diploma di Perito Agrario o Agrotecnico o Geometra.
In conclusione del lavoro affidato il Responsabile Tecnico dovrà presentare una relazione tecnica conclusiva sulle attività svolte, evidenziando le criticità riscontrate e ulteriori proposte operative per migliorare le future attività.
2. L'appaltatore, tramite il Direttore Tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute

o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità alla normativa sui lavori pubblici, alla normativa della contabilità di stato, nonché al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio alla sottoscrizione del verbale di Consegna Lavori.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'art. 32 del Codice dei contratti. In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Per quanto concerne la procedura per la consegna lavori si rimanda all'art. 5 del DM 49/2018.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato, per complessivi 180 giorni utili non consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto o, in caso di urgenza, dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori.
3. Non è previsto alcun premio per una riduzione dei tempi di esecuzione.

Art. 15 – Proroghe e sospensioni

1. Relativamente ad eventuali proroghe rispetto al termine di ultimazione dei lavori richieste dall'appaltatore si applica quanto disposto dall'art. 107 comma 5 del Codice dei Contratti e dal DM 49/2018.
2. La sospensione dell'esecuzione dei lavori in via temporanea può essere disposta dal direttore dei lavori o dal RUP nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 107 del Codice dei Contratti e dal DM 49/2018.

Art. 16 - Penali

1. Ai sensi dell'art. 113-bis, c. 4, del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo **1 per mille** (euro uno ogni mille euro) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, comma 3;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
6. Nel caso che un lavoratore sia trovato sprovvisto di documento di identificazione munito di fotografia, da cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice e dove sia riportato il nome dell'interessato, la sua qualifica e le sue posizioni assicurative e previdenziali, sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni lavoratore e per ogni accertamento.
7. Nel caso che siano accertate situazioni non corrispondenti a quanto previsto dalla normativa relativamente all'utilizzo di D.P.I., alla cartellonistica di cantiere stradale e quant'altro, sarà applicata una penale di € 150,00 per ogni accertamento.
8. Nel caso di mancata o parziale raccolta delle risulte e dei rifiuti preesistenti sarà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni ambito di intervento. Resta fermo comunque l'obbligo di procedere tempestivamente alla raccolta delle risulte e dei rifiuti.
9. Nel caso di lesioni all'impalcato delle piante durante le fasi di taglio, sarà applicata una penale di € 150,00 per ogni accertamento.

Le infrazioni potranno essere accertate sia dalla Stazione Appaltante mediante il proprio personale sia dal Comando di Polizia Locale.

La stazione appaltante si riserva altresì di procedere alla risoluzione del rapporto secondo quanto disposto dalle normative vigenti (art. 108 del Codice dei contratti).

Art. 17 - Cronoprogramma

I lavori sono eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante.

Art. 18 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - e) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 – Anticipazione

1. Relativamente all'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore si applica quanto previsto dall'art. 35 comma 18 del Codice dei Contratti.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a **€ 35.000,00** (trentacinquemila/00).
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 30, comma 5bis, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi del DM 49/2018, il quale deve fare esplicitamente riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 15 % (quindici per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC;
 - b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di pagamento e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.
4. La cauzione o garanzia fideiussoria di cui al comma 3 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
6. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
7. Non sono dovuti interessi per ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo.

Art. 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del Codice dei Contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante.

CAPO 5 – GARANZIE

Art. 23 - Garanzia provvisoria e garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge 120/2020 la garanzia provvisoria, per il presente appalto, non è richiesta.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" secondo quanto previsto dall'art. 103 del Codice dei Contratti.

La mancata costituzione della garanzia definitiva la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 24 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto.
2. Si fa obbligo alla ditta appaltatrice di stipulare nella polizza assicurativa dei congrui massimali (almeno € 2.000.000) a copertura della propria responsabilità civile verso terzi, comprendendo tra questi l'Amministrazione comunale in qualità di stazione appaltante. Di tale polizza, dovrà essere trasmessa copia al committente.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 25 - Variazione dei lavori

1. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
2. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. Per la determinazione di nuovi prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell'"Elenco Prezzi" si fa riferimento al "Prezziario Regionale Opere Pubbliche della Regione Lombardia" e al "Listino per Opere a verde - edizione 2019/2021, pubblicato da ASSOVERDE". Se tali riferimenti non rendono possibile l'individuazione del prezzo, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando alle quantità dei materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce.

Art. 26 - Qualificazione del Personale

1. Le attività oggetto dell'appalto, il cui onere è a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore sono da svolgersi nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato.
Per ciascun intervento, dovrà essere impiegato un sufficiente numero di personale operativo regolarmente assunto alle dipendenze della ditta, altamente specializzato (considerati anche gli eventuali interventi in *Tree-climbing*) per eseguire a regola d'arte i lavori e in regola con i controlli sanitari previsti per legge e in regola con le norme contrattuali vigenti, idoneo e formato per eseguire le operazioni.
Il personale di cui sopra, munito ciascuno di idonei dispositivi di protezione e di tesserino di riconoscimento, dovrà mantenere nel corso delle attività un contegno riguroso e corretto. L'Impresa Appaltatrice si impegna a richiamare ed eventualmente sostituire i lavoratori che non osservassero una condotta irreprensibile.
In caso di assenze per malattie, infortuni, permessi o ferie, al fine di eseguire il lavoro in modo ottimale la ditta dovrà provvedere all'immediata sostituzione con altro personale ugualmente qualificato.
Tutte le attrezzature, il personale, i prodotti e quant'altro occorrente per la perfetta e regolare esecuzione di ciascun intervento oggetto del presente capitolato dovranno essere forniti dalla ditta aggiudicataria per l'intera durata del contratto.
L'Appaltatore dovrà essere dotato di adeguata struttura operativa per lo svolgimento del lavoro, professionalmente qualificata sia a livello della struttura direttiva che di quella operativa.
2. *Responsabile della Sicurezza*: si richiede l'attestato di partecipazione a corsi relativi alle normative sulla sicurezza D. Lgs n. 81/2008 ed esperienze lavorative di coordinamento in fase di esecuzione dei lavori. Tale figura programma, controlla e verifica gli interventi relativi alla sicurezza nei cantieri alla luce della legislazione vigente.
3. *Composizione tipo squadre operative*: ogni squadra deve essere composta da almeno quattro operatori, n. 1 addetto specializzato alle operazioni di taglio in quota debitamente formato per le operazioni di potatura, n. 3 addetti alle lavorazioni complementari a terra (raccolta e cippatura), ciascuno dotato delle necessarie attrezzature manuali e/o meccaniche e/o mezzi. L'Appaltatore è tenuto a utilizzare personale dotato di adeguata capacità professionale in relazione alla natura e all'importanza delle operazioni alle quali è adibito.

4. *Il personale addetto allo svolgimento delle lavorazioni di taglio*, dovrà possedere almeno una delle seguenti qualifiche:
- qualifica professionale di operatore agricolo (IeFP);
 - qualifica professionale di Giardiniere o operatore del verde;
 - diploma di istruzione superiore;

Art. 27 – Prescrizioni tecniche

1. L'Appaltatore dovrà assicurare l'organizzazione delle attività secondo le indicazioni del Direttore dei lavori, rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato, in tutte le aree d'intervento. Il personale comunale controllerà costantemente l'andamento dei lavori.
2. Nello svolgimento delle attività di cui al presente appalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di denunciare immediatamente al Direttore dei Lavori con rapporto scritto, qualsiasi irregolarità o situazioni di pericolo quali ad esempio piante pericolanti, danneggiamento di elementi di arredo o piante e danni a terzi.
3. La Stazione Appaltante dovrà essere costantemente aggiornata su data, luogo di ciascun intervento che dovrà essere svolto negli orari e giorni stabiliti e concordati, senza ritardi o sospensioni se non adeguatamente motivati;
In caso di mancata attività per cause meteorologiche avverse, l'impresa deve informare tempestivamente la Direzione Lavori indicando la nuova data in cui verrà recuperata l'attività.
4. *Attrezzature e mezzi*. La ditta dovrà espletare il lavoro per mezzo di idoneo numero di operatori qualificati che si avvarranno di adeguate attrezzature e mezzi a norma (*piattaforme aeree, motoseghe tradizionali ed elettriche, furgoni con cassone, cippatrice, ed ogni altra attrezzatura richiesta dalla Direzione Lavori*), perfettamente funzionanti, forniti di valide coperture assicurative, eventuali revisioni o certificati di idoneità, al fine di garantire la massima efficienza ed efficacia delle attività rese, soddisfacendo le esigenze e le norme di buona tecnica in materia e di basso impatto ambientale.
Tutti i requisiti sopra esposti potranno in ogni momento essere verificati dall'Amministrazione comunale mediante richiesta di esibizione della necessaria documentazione attestante il possesso delle suddette caratteristiche.
5. Garantire la presenza di n. **2** squadre operative.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 28 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 29 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

2. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
3. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18, e 19 del decreto n. 81 del 2008, all'allegato XIII dello stesso decreto, nonché le altre disposizioni applicabili alle lavorazioni che si svolgono in presenza di traffico veicolare, ai sensi del Decreto interministeriale del 22/01/2019.

Art. 30 – Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Non essendo ad oggi previsto l'intervento, anche non contemporaneo, di più di una impresa, non è prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento. In caso di subappalto si procederà alla redazione e approvazione del P.S.C. calibrato sulla tipologia di opere subappaltate.

Art. 31 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. La ditta aggiudicataria dovrà porre particolare attenzione e cura nell'allestimento della cartellonistica stradale di cantiere, in particolare , fermo restando i disposti del codice della strada, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
 - *Divieto di sosta con rimozione forzata*, l'impresa è tenuta a posizionare almeno 48 ore prima dell'intervento un numero sufficiente di cartelli di divieto;
 - *Segnalazioni viabilistiche*, delimitazione ben visibile dell'area di cantiere ed apponendo cartelli di divieto di accesso ai pedoni;
 - Dovranno essere apposti i cartelli di segnalazione del cantiere mobile;
 - *Movieri*, l'aggiudicatario deve individuare il personale in n. di 2 persone per ciascun cantiere, dotati di palette o bandiere. Le dimensioni e le caratteristiche di tali strumenti di segnalazione sono riportate nell'art. 42 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
 - *Presegnalazioni* in corrispondenza di alcuni incroci a congrua distanza dall'effettiva area di cantiere, occorre segnalare il possibile rallentamento del traffico e restringimento della carreggiata.
 - *Delimitazione dell'area di cantiere*, l'aggiudicatario dovrà delimitare lo spazio di caduta dei rami nonché l'area occupata dai mezzi e dal materiale di risulta.

Art. 32 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto n. 81 del 2008 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dall'articolo 88 all'articolo 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto (cantieri mobili o temporanei).

2. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
3. Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Il non rispetto costituisce elemento sufficiente per l'avvio della risoluzione contrattuale per grave inadempimento.
4. L'appaltatore è solidamente responsabile con eventuali subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 33 – Subappalto

1. E' ammesso il subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei contratti e s.m.i..
2. Ai sensi dell'art 105, comma 2, del Codice dei Contratti, costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
3. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
4. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, del Codice dei Contratti, il concorrente in sede di offerta deve dichiarare, quali lavorazioni, nell'ambito delle categorie elencate all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, intende subappaltare.

N.B. In riferimento a quanto sopra disposto si precisa che, ai sensi dell'art. 105 comma 4, lett. a), del Codice dei contratti, l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

5. La mancata presentazione della "dichiarazione inerente il subappalto" conforme a tutto quanto sopra ovvero la presentazione di dichiarazione comportante il superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa non costituisce motivo di esclusione, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato.

Art. 34 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, RISOLUZIONE CONTRATTO

Art. 35 - Accordo bonario e transazione

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del Codice dei contratti.

Art. 36 - Definizione delle controversie

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice dei contratti, non possono essere deferite ad arbitri.
2. Solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Monza (MB) ed è esclusa la competenza arbitrale.
4. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 37 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente i contratti nazionali di settore per gli operai dipendenti e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui al DL 25 giugno 2008 n. 112, così come convertito nella legge 9 agosto 2008 n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Art. 38 - Risoluzione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti, la stazione appaltante può risolvere il contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 108 del Codice dei contratti sono soddisfatte.

2. La stazione appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora si verificano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 108 del Codice dei contratti.
3. Inoltre si può risolvere il contratto nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 108, commi 3-4 del Codice dei contratti.
4. In caso di risoluzione del contratto si applica quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei contratti.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 39 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 40 - Collaudo

1. Relativamente all'emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle opere si applica quanto previsto nell'art. 102 del Codice dei Contratti.

Art. 41 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
6. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata in particolari condizioni. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 42 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
 - d) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - e) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - f) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti lavori; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - g) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 - h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

- l) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 43 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
 - e) ad effettuare prove campione di potatura su un esemplare appartenente al filare.

Art. 44 – Proprietà dei materiali di risulta Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

1. Le risulite vegetali provenienti dalle lavorazioni e dagli abbattimenti rimangono di proprietà dell'impresa.
2. In attuazione dell'articolo 36 comma 3 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle lavorazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito di cantiere, le risulite delle lavorazioni devono essere rimosse entro la giornata lavorativa in cui sono state prodotte. Se, del tutto occasionalmente, ciò non risulta possibile il Rup può accordare all'Impresa il permesso di depositare temporaneamente tali risulite in località da definirsi di volta in volta. L'Impresa è obbligata a garantire la messa in sicurezza di tali depositi tramite transennatura e segnalazione; il materiale deve, comunque, essere rimosso nel giro di 48 ore dall'accumulo e sempre in occasione di successivi giorni di non lavoro.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 45 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante

periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 46 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.